



COMUNE DI FIEROZZO GAMOA' VA VLAROTZ

Provincia di Trento
Codice Fiscale 80005230224
Frazione S. Felice Maso Ronca n. 1
38050 - FIEROZZO/VLAROTZ (TN)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

L'anno **duemilaDIECI (2010)**, addì **Ventotto (28)** mese di **giugno** alle ore 20,00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, presso la sede municipale, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

- 1) MOLTRER LUCA – Sindaco
- 2) IOBSTRAIBIZER DIEGO – Vicesindaco
- 3) BOLLER STEFANO
- 4) BORT PATRIK
- 5) FONTANARI ALESSANDRO
- 6) MARCHEL GRAZIELLA
- 7) MOLTRER DIEGO
- 8) MOLTRER SILVANO
- 9) MOLTRER WERNER
- 10) PALLAORO ELENA
- 11) PRIGHEL GIUSEPPE
- 12) SLOMP ANNALISA
- 13) SLOMP ELISABETH

Sono assenti i Signori:

- 1) IOBSTRAIBIZER GIOVANNI
- 2) MARCHEL ROBERTO

Assiste il Segretario Comunale supplente **Dott. Loris Montagna**.

Constatata la regolarità dell'adunanza e la presenza del numero legale, il **Sig. Moltrer Luca**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27.01.2006, n. 22 di conversione del Decreto Legge 03.01.2006, n. 1, all'art. 3 quinque, che ha modificato il D.P.R. 20.03.1967, n. 223 relativo all'"*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*", e in particolare il secondo comma dell'art. 12 del predetto testo unico, che disciplina la composizione della Commissione elettorale comunale, prevedendo in particolare che nei Comuni ai quali sono assegnati sino a 50 Consiglieri il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti della Commissione elettorale sia pari a tre;

Verificato pertanto che, componendosi il Consiglio Comunale di n. 15 membri, la Commissione in argomento è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti;

Richiamato l'art. 13 del citato D.P.R. 20.03.1967, n. 223, come sostituito dall'art. 26, comma 3 della Legge 24.11.2000, n. 340 che recita:

"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti."

Riscontrato che la Commissione elettorale comunale potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune, come contemplato dall'art. 10 della citata legge 270/2005;

Richiamata inoltre la legge n. 244 /2007 ed in particolare l'art. 2 comma 30 che così recita: *"L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute"*;

Visti:

- il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12, 13, 14 e 15;
- la legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10;
- l'art. 3 quinque comma 2 della legge n. 22 dd. 27 gennaio 2006;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21.12.2005, n. 270;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione dal segretario comunale in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Dato atto che il Sindaco non prende parte alle votazioni;

Con votazione per scheda segreta, per l'elezione dei componenti effettivi, il cui risultato, accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, è il seguente:

- schede raccolte n. 12 (dodici);
- schede bianche n. 0 (zero);

- schede nulle n. 0 (zero);

hanno ottenuto voti:

- sig. Fontanari Alessandro nr. 6 (sei) voti;
- sig. Moltrer Silvano nr. 4 (quattro) voti;
- sig.ra Pallaoro Elena nr. 2 (due) voti;

Con votazione per scheda segreta, per l'elezione dei componenti supplenti, il cui risultato, accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, è il seguente:

- schede raccolte n. 12 (dodici);
- schede bianche n. 0 (zero);
- schede nulle n. 0 (zero);

hanno ottenuto voti:

- sig.ra Marchel Graziella nr. 5 (cinque) voti;
- sig. Prighel Giuseppe nr. 4 (quattro) voti;
- sig. Bort Patrick nr. 3 (tre) voti;

d e l i b e r a

1. di nominare quali membri effettivi della Commissione elettorale i signori:
 - sig. Fontanari Alessandro;
 - sig. Moltrer Silvano;
 - sig.ra Pallaoro Elena;dando altresì atto che non sono presenti gruppi di minoranza nella composizione consiliare;
2. di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale i signori:
 - sig.ra Marchel Graziella;
 - sig. Prighel Giuseppe;
 - sig. Bort Patrik;dando altresì atto che non sono presenti gruppi di minoranza nella composizione consiliare;
2. di dare atto che l'incarico di componente della commissione elettorale comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 6.12.1971, n.1034.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Moltrer Luca)

IL SEGRETARIO
(Dott. Loris Montagna)

=====

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale e sul sito www.albotelematico.tn.it dal 02.07.2010 per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
(Dott. Loris Montagna)

=====

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO
(Dott. Loris Montagna)

=====

Ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.07.2010 a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

IL SEGRETARIO

=====